

ALLEGATO "A"

SCHEMA DI CONVENZIONE TRA L'AGENZIA REGIONALE PER LA SICUREZZA TERRITORIALE E LA PROTEZIONE CIVILE E L'ISTITUTO NAZIONALE DI GEOFISICA E VULCANOLOGIA (INGV), PER IL SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ DI PROTEZIONE CIVILE DI COMPETENZA REGIONALE DI PIANIFICAZIONE E GESTIONE DELLE EMERGENZE RELATIVE AL RISCHIO SISMICO

TRA

l'Agenzia Regionale per la sicurezza territoriale e la Protezione Civile (in seguito indicata come Agenzia), con sede in Viale Silvani, 6 Bologna, C.F. 91278030373, rappresentata dal Direttore dott.ssa Rita Nicolini, autorizzata a sottoscrivere il presente atto con Deliberazione di Giunta n. ____ del ____ 2023

E

l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (nel seguito indicato INGV), con sede legale in Roma, Via Vigna Murata n. 605, P.IVA e C.F. 06838821004, rappresentata dal Presidente prof. Carlo Doglioni

(in seguito, indicate singolarmente come Parte o congiuntamente come Parti)

PREMESSO CHE

- l'Agenzia Regionale per la sicurezza territoriale e la Protezione Civile costituisce agenzia operativa ai sensi dell'articolo 43, comma 1, della L.R. 6/2004 e provvede alla gestione finanziaria, tecnica e amministrativa di tutte le attività regionali di protezione civile a essa demandate dalla L.R. 1/2005;
- l'INGV è struttura operativa del Servizio nazionale della protezione civile, ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. n. 1/2018, svolge attività tecnico-scientifica di monitoraggio e sorveglianza della sismicità, del vulcanismo e dei maremoti nel territorio nazionale e nell'area mediterranea e fornisce pareri e relazioni di approfondimento su specifiche esigenze di protezione civile;
- l'INGV ha le competenze scientifiche specifiche per fornire in tempo reale le informazioni di potenziale interesse dell'Agenzia anche ai fini della dichiarazione dei diversi stati di allertamento e cura la gestione e l'aggiornamento delle banche dati necessarie a stime di pericolosità sismica e da maremoto;
- le Parti rientrano tra i soggetti di cui all'art. 15 della legge n. 241/1990, in base al quale "le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune";

VISTI

il Decreto Legislativo 2 febbraio 2018, n. 1, recante "Codice" della Protezione civile così come modificato e integrato dal Decreto Legislativo 6 febbraio 2020, n. 4;

il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L.15 marzo 1997, n.59";

il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, recante "Disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attività di protezione civile e per migliorare le strutture logistiche del settore della difesa civile", convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n.401;

la legge regionale 7 febbraio 2005, n.1, recante "Norme in materia di protezione civile e volontariato. Istituzione dell'Agenzia regionale di protezione civile";

la legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 recante "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, province, comuni e loro unioni";

la Direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 gennaio 2014, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 79 del 4 aprile 2014 riguardante il "Programma nazionale di soccorso per il rischio sismico"; e la delibera n 1669 del 14/10/2019 "Approvazione del documento "Allegato 2 - organizzazione di protezione civile e elementi conoscitivi del territorio" della Regione Emilia-Romagna - programma nazionale di soccorso per il rischio sismico (Direttiva PCM 14 gennaio 2014)";

la Direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 17 febbraio 2017 Istituzione del Sistema d'Allertamento nazionale per i Maremoti generati da sisma – SiAM;

l'Accordo-quadro tra il Dipartimento della protezione civile e l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia per le attività di cui alle lettere a), relativamente alla valutazione dei rischi e della pericolosità, nonché c), d) ed e) del comma 1 del decreto-legislativo 29 settembre 1999, n. 381 (periodo 2022 - 2025);

la convenzione-quadro triennale tra l'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile e l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia per il supporto alle attività di protezione civile di competenza regionale di pianificazione e gestione delle emergenze relative al rischio sismico (avente decorrenza 7/08/2020 – 31/12/2022);

DATO ATTO

che l' l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, nelle more della definizione della nuova Convenzione, ha continuato a garantire il supporto alle attività di protezione civile di competenza regionale di pianificazione e gestione delle emergenze relative al rischio sismico;

SI CONVIENE E SI STIPULA

LA PRESENTE CONVENZIONE

Art.1

(Finalità ed oggetto)

1. La presente convenzione prevede la prosecuzione del rapporto di collaborazione nell'ambito delle rispettive finalità istituzionali, per la realizzazione di attività di prevenzione del rischio sismico finalizzate sia al miglioramento delle capacità di monitoraggio degli effetti dei terremoti, sia alla predisposizione di misure organizzative idonee ad assicurare un efficace concorso alla gestione delle situazioni d'emergenza coinvolgendo le strutture tecniche e scientifiche maggiormente qualificate presenti, sia sul territorio regionale, sia in ambito nazionale.

Art. 2

(Programma Pluriennale delle Attività)

1. Il Programma Pluriennale delle Attività, che costituisce parte integrante della presente convenzione - allegato "B" alla richiamata delibera della Giunta Regionale n. ____ del ____ 2023 – prevede che l'attuazione delle attività sia articolata in Programmi Operativi Annuali (POA).

2. Ogni POA elenca e descrive le attività programmate per la corrispondente annualità con riferimento agli ambiti descritti nel Programma Pluriennale delle Attività; laddove ritenuto necessario, alle attività elencate, segue una breve specificazione riguardante le modalità di attuazione.
3. I POA sono definiti e approvati in sede di Comitato Tecnico di cui al seguente art. 3.

Art. 3

(Comitato Tecnico a carattere temporaneo)

1. Per la gestione delle attività di cui alla presente convenzione viene costituito un Comitato Tecnico a carattere temporaneo così composto:
 - a. per l'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile, ____;
 - b. per il Settore Difesa del Territorio della Regione Emilia-Romagna, ____;
 - c. per l'INGV, ____ in qualità di responsabile tecnico scientifico, ____;
2. All'eventuale variazione dei componenti provvede il Direttore dell'Agenzia. Alla variazione dei componenti di cui al punto c), il Direttore provvede previa proposta dell'INGV;
3. Ai componenti del Comitato non sono riconosciuti compensi.
4. I compiti del Comitato tecnico consistono:
 - nella pianificazione delle attività da svolgersi, che non necessariamente devono contemplare tutte le tipologie elencate nell'allegato B;
 - nella formulazione di proposte, modifiche e miglioramenti in merito alle procedure ed alle modalità attuative del programma pluriennale delle attività, nonché in merito agli aspetti organizzativi, gestionali e finanziari;
 - nella redazione dei documenti di valutazione congiunta, attestanti le attività svolte ed i risultati conseguiti.
5. In relazione ad eventuali necessità che dovessero insorgere nella conduzione delle attività previste, il comitato potrà invitare alle proprie riunioni altri soggetti interessati.
6. La funzione di coordinatore del Comitato Tecnico è affidata a i ____;

Art. 4

(Modalità di attuazione e responsabilità delle Parti)

1. L'INGV realizzerà le attività programmate all'interno del Programma pluriennale delle attività sulla base di linee concordate con l'Agenzia.
2. L'INGV si impegna a svolgere le attività programmate con continuità per l'intero periodo concordato, rispettando i termini previsti, e a dare immediata comunicazione all'Agenzia delle interruzioni e delle modifiche operative che, per giustificato motivo, dovessero intervenire nello svolgimento delle attività.
3. Al responsabile tecnico-scientifico spetterà il compito di organizzare, in accordo con il Presidente di INGV, l'impiego delle risorse umane e materiali che risulteranno necessarie per lo svolgimento delle attività previste.
4. L'Agenzia rende disponibili risorse umane, dati, relazioni, documenti e rilievi già nella sua disponibilità ed eventuale strumentazione necessaria all'espletamento delle attività previste nella presente convenzione.
5. Le attività istruttorie tecnico-amministrative sono in capo al personale dell'Agenzia.

Art. 5

(Riparto dei costi e rapporti finanziari tra le Parti)

1. L'Agenzia si impegna ad erogare un contributo a rimborso delle spese sostenute dall'INGV, per l'attuazione delle attività da svolgere in collaborazione, per un importo massimo di € 90.000,00 (novantamila euro).
2. Detto contributo verrà liquidato come segue:
 - a. € 30.000,00 dopo l'approvazione da parte del Comitato Tecnico delle attività svolte nel 2023;
 - b. € 30.000,00 dopo l'approvazione da parte del Comitato Tecnico delle attività svolte nel 2024;
 - c. Saldo pari a € 30.000,00 dopo l'approvazione da parte del Comitato Tecnico delle attività svolte nel 2025;
3. L'erogazione da parte dell'Agenzia delle tranches – relative alle attività espletate nelle annualità di riferimento – avverrà a valle della redazione dei documenti di valutazione congiunta (attestanti le attività svolte ed i risultati conseguiti) e a fronte della presentazione della rendicontazione documentata dei costi sostenuti, da presentare entro e non oltre il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento.
4. L'oggetto del rimborso spese è strettamente connesso all'attività di interesse comune delle parti svolta dall'INGV. Le somme erogate saranno utilizzate dall'INGV integralmente per le attività della presente convenzione.
5. Le voci di costo comprendono l'impegno di personale strutturato e non strutturato, spese di missione e di materiale di consumo e spese generali di volta in volta necessarie per lo svolgimento delle attività. È ammessa l'attivazione di borse di studio ed assegni di ricerca.
6. Dal complessivo assetto degli interessi stabilito fra le parti della presente convenzione, non emerge – perché non sussiste fra le stesse – un'operazione di scambio beni-servizi dietro corrispettivo, bensì un rimborso spese per l'attività di interesse comune svolta dall'INGV che in quanto tale è da ritenersi fuori campo applicazione IVA, ai sensi degli art. n.1 e n.4 del DPR n.633/72 e s.m.i..

Art. 6

(Utilizzazione dei dati e proprietà degli elaborati)

1. Le Parti hanno il diritto di utilizzare per i propri fini istituzionali i risultati delle ricerche oggetto della presente convenzione.
2. Nel caso di pubblicazione anche parziale, l'INGV si impegna ad informare l'Agenzia, a menzionarla sempre come ente promotore, nonché a fornirle preventivamente copia della pubblicazione al fine di verificare l'insussistenza di elementi pregiudizievoli alla propria attività.
3. La proprietà dei materiali e degli elaborati derivati dalle attività di ricerca è congiunta fra le Parti che potranno utilizzarli per i propri fini istituzionali nel rispetto delle norme sulla proprietà intellettuale. l'INGV si impegna a consegnare all'Agenzia per ciascun prodotto sviluppato il file sorgente in formato editabile.

Art. 7

(Accesso a dati per lo svolgimento delle attività e obbligo di riservatezza)

1. L'Agenzia, nell'ambito di quanto previsto dalla presente convenzione, potrà mettere a disposizione dell'INGV informazioni e dati tramite il proprio sistema informativo, nel rispetto delle politiche di sicurezza della Regione Emilia-Romagna.

2. L'INGV si impegna a utilizzare i dati e le informazioni esclusivamente per quanto previsto in convenzione, a conservarle con la massima cura e riservatezza, a non renderle note a terzi senza preventiva autorizzazione da parte dell'Agenzia.

Art.8

(Protezione dei dati personali)

1. Il trattamento dei dati personali, forniti dai soggetti interessati in relazione alle attività previste dalla presente convenzione, avviene nel rispetto delle disposizioni del Regolamento UE 679/2016 - General Data Protection Regulation, sul trattamento dei dati personali (di seguito denominato GDPR).
2. Le parti, anche nella fase di attuazione della presente convenzione, sono tenute a mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate a garantire che il trattamento sia conforme al GDPR. Sono inoltre soggette a tutti gli obblighi propri dei titolari del trattamento, in particolare quello del rilascio agli interessati delle informazioni previste ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR. Devono altresì garantire l'esercizio dei diritti da parte dell'interessato, ai sensi degli articoli da 15 a 22 del GDPR.
3. Per l'esecuzione della presente Convenzione, qualora sia necessario trattare i dati personali di titolarità dell'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la Protezione Civile quest'ultima, in qualità di Titolare del trattamento, si impegna a nominare, in base ad apposito accordo che verrà all'uopo successivamente sottoscritto, l'INGV quale Responsabile dei dati personali trattati in esecuzione dei compiti e delle funzioni stabiliti nella Convenzione medesima.
4. Le parti convengono che il presente articolo non esaurisce gli obblighi loro incorrenti in materia di privacy e di impegnarsi, tramite i referenti della convenzione di cui al precedente articolo 3, di concerto con il/la responsabile della struttura che effettua la raccolta dei dati, nel momento in cui verranno messe in atto le singole attività concretamente discendenti dalla presente convenzione, e qualora le stesse prevedano il trattamento di dati personali, ad ottemperare a quanto previsto dal GDPR, in materia di diritti delle persone interessate e delle informazioni da fornire loro.

Art. 9

(Durata, decorrenza e modalità di risoluzione della convenzione)

1. La presente convenzione ha validità dalla data della sua sottoscrizione - cui si provvede con firma digitale, ai sensi del comma 2-bis dell'art. 15 della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. - fino al 31/12/2025.
2. Le parti potranno concordare con atto scritto la proroga della presente convenzione qualora, per cause imprevedibili e motivate, si rendesse necessario un tempo ulteriore per l'ultimazione delle attività previste. Tale proroga non potrà comportare maggiori oneri.
3. Le parti possono risolvere la presente convenzione in ogni momento, previo preavviso di almeno trenta giorni da trasmettere via PEC, per provati inadempimenti degli impegni assunti dalla controparte, per sopravvenute modifiche normative od altre ragioni di pubblico interesse.
4. In caso di risoluzione anticipata, saranno liquidate le spese sostenute fino alla data di risoluzione della convenzione e le obbligazioni giuridiche già contratte fino al ricevimento della nota di preavviso.

Art. 10

(Copertura assicurativa)

1. L'INGV garantisce la copertura assicurativa contro gli infortuni e per responsabilità civile verso i terzi dei propri collaboratori a vario titolo impegnati nelle attività oggetto della presente convenzione.
2. L'Agenzia garantisce analoga copertura assicurativa ai propri dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo impegnati nello svolgimento delle suddette attività, ai sensi della vigente normativa.
3. Ciascuna Parte si impegna a integrare le coperture assicurative con quelle ulteriori che si rendessero eventualmente necessarie in relazione alle particolari esigenze poste dalle specifiche attività che verranno di volta in volta realizzate.

Art. 11

(Responsabilità, Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro)

1. Ciascuna parte è esonerata da ogni responsabilità derivante dai rapporti di lavoro che venissero instaurati dall'altra nell'ambito delle attività di cui alla presente Convenzione.
2. Al fine di garantire la tutela della salute e la sicurezza del personale coinvolto nelle attività di cui alla presente convenzione le Parti si impegnano, ciascuna per quanto di sua competenza, a rispettare gli obblighi previsti in materia dal D. Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008.
3. Le attività oggetto della presente convenzione saranno svolte, da ciascuna delle parti, in autonomia nell'ambito della propria organizzazione datoriale, presso le sedi di propria competenza, ad eccezione di riunioni, incontri di lavoro o altri eventi occasionali.
4. Le parti si impegnano a fornire l'informazione reciproca sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinate ad operare le risorse umane nell'ambito delle attività oggetto della convenzione e sulle conseguenti misure di prevenzione, protezione e di emergenza adottate.
5. Il personale di entrambe le Parti è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti e alle disposizioni in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti alla presente Convenzione, nel rispetto delle norme vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Art. 12

(Rispetto delle norme in tema di prevenzione della corruzione)

1. Vista la normativa in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, di cui alla legge 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione) e al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni), come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, (Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza), le parti si danno reciprocamente atto di impegnarsi, nell'attuazione della presente convenzione, al rispetto delle norme citate e delle eventuali successive modificazioni.
2. Il personale di entrambe le parti coinvolto nell'esecuzione delle attività inerenti alla presente Convenzione è tenuto ad uniformarsi ai Codici di comportamento, ai regolamenti e alle disposizioni in vigore nelle sedi di esecuzione di dette attività. Le Parti si impegnano a vigilare, pena la risoluzione della convenzione, sul rispetto degli obblighi di comportamento previsti dai sopracitati codici e regolamenti.

Art. 13

(Controversie)

1. La presente convenzione è regolata dalla legge italiana e per ogni controversia, non componibile in via amichevole, che dovesse insorgere nella gestione, esecuzione, interpretazione o scioglimento, l'Agenzia e l'INGV eleggono come foro esclusivo competente quello di Bologna.

Art. 14

(Registrazione)

1. La registrazione della presente Convenzione è prevista, in caso di uso, a cura e a spese della Parte che ne ha interesse.
2. La presente Convenzione è soggetta all'imposta di bollo ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 e dell'art. 2 della Tariffa, parte I, a cura e a spese dell'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile.

Letto, approvato e sottoscritto.

Istituto Nazionale di Geofisica e
Vulcanologia
Il Presidente
Prof. Carlo Doglioni

(firmato digitalmente)

Agenzia regionale per la sicurezza
territoriale e la Protezione Civile
Il Direttore
Dott.ssa Rita Nicolini

(firmato digitalmente)

* * * * *